

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Provincia di Pisa

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

MODIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995 N.549.

- Ufficio Tributi -

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto della tassa
- Art. 2 - Soggetti attivi o passivi
- Art. 3 - Delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 - Revoca di concessioni o autorizzazioni
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Criteri di distinzione delle occupazioni
- Art. 7 - Graduazione della tassa
- Art. 8 - Determinazione della tassa
- Art. 9 - Classificazione del Comune
- Art. 10 - Occupazioni permanenti: Disciplina e tariffe
- Art. 11 - Passi carrabili
- Art. 12 - Occupazioni temporanee: Disciplina e tariffe
- Art. 13 - Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo: Disciplina
- Art. 14 - Criteri di determinazione della tassa di cui all'art.13
- Art. 15 - Distributori di carburante: Determinazione della tassa
- Art. 16 - Distributori di tabacchi: Determinazione della tassa
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 18 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 20 - Affidamento in concessione del servizio
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Funzionario responsabile
- Art. 23 - Vigilanza
- Art. 24 - Rinvio

Art. 1
OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costruita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia e del Demanio Statale.

Art. 2
SOGGETTI ATTIVI O PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 3
DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Ogni occupazione, di cui all'art.1, può essere consentita da questa Amministrazione nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonchè di altre Amministrazioni, se richiesti dalle norme.

Le concessioni o le autorizzazioni debbono contenere, oltre alle particolari condizioni di legge, la durata, la misura della superficie sottratta all'uso pubblico, l'entità e la modalità di pagamento del canone concessorio, le cause di decadenza, diverse dal pubblico interesse, nonchè l'obbligo di messa in pristino stato al termine delle stesse.

Le stesse sono rinnovabili alla scadenza e possono essere revocate, anche per l'inosservanza delle condizioni.

Art. 4
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni inerenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dà diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza aggravio di interessi.

Art. 5 TARIFFE

Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

L'omesso o ritardato adempimento di quanto al comma 1, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalle norme istitutive, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

Art. 6 CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata dal 20%.

Art. 7 GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto valgono le seguenti classificazioni delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche, e cioè:

- a) 1^a categoria: CENTRO ABITATO
- b) 2^a categoria: ZONE LIMITROFE

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; le frazioni di metro, sono arrotondate alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui all'art.7 ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%, per la parte che eccede tale limite.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 della legge istitutiva. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quelle deliberate per la prima.

E' fissato in € 3,10 (lire 6.000) l'importo al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, è compreso in una delle 5 classi, di cui all'art.43 della legge istitutiva

Art. 10

OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa determinate come indicato nell'art.8, comma 4, per le occupazioni del suolo comunale; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta nella misura di 1/3.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 11

PASSI CARRABILI

I passi carrabili non sono soggetti al pagamento della tassa.

Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono esenti dal pagamento della tassa.

Art. 12

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie indicate nell'art.7, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Non dà luogo a tassazione l'occupazione temporanea per il carico e scarico delle merci od altra fattispecie, inferiore ad un'ora, anche per non più di due volte al giorno. Per le occupazioni di durata inferiore ad un mese, che si verificano con carattere ricorrente, la tassa è riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa corrispondente alla classe di appartenenza del Comune e con i limiti minimi e massimi, come indicato all'art.45 della legge istitutiva. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.

Non sono soggette a tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 50%.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.13 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo).

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate sono soggette alla tassa con tariffa che può essere aumentata o diminuita fino al 30%.

Le tariffe realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte nella misura del 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Art. 13

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO: DISCIPLINA

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono tassate con i criteri di cui all'art.14.

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando ciò avviene in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.

Art. 14

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI CUI ALL'ART.13

La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale, cavi ed impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

La tassa va determinata in base al limite minimo di € 129,12 (lire 250.000) ed il limite massimo di € 258,23 (lire 500.000) per km. Inere o frazione. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di € 25,83 (lire 50.000) indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa è dovuta secondo le disposizioni di cui all'art.47 della legge istitutiva.

Il Comune, qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una-tantum fino al 50% delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art.12 del presente regolamento, è determinata ed applicata in misura forfettaria sulla base delle misure minime e massime, relative alla classe di appartenenza del Comune, stabilite dall'art.47, comma 5 della legge istitutiva, con relativi aumenti e maggiorazioni.

Art. 15

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburante e i relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi, per la classe di appartenenza del Comune, stabiliti dell'art.48, comma 1, della legge istitutiva, secondo la disciplina di determinazione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art.48.

Art. 16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI: DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuta una tassa annuale secondo i limiti minimi e massimi, per la classe di appartenenza del Comune, determinati dall'art.48, comma 7, della legge istitutiva.

Art. 17

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa tutte le occupazioni specificatamente indicate nell'art.48 della legge istitutiva.

Art. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti i soggetti di cui all'art.2 del presente regolamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va presentata su specifico modulo.

Art. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

Per il controllo delle denunce presentate, la verifica di versamenti, gli accertamenti in rettifica o di ufficio, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa, valgono le modalità ed i termini delle disposizioni dettate dall'art.51 della legge istitutiva.

Art. 20

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, può essere affidato in concessione; in tale ipotesi debbono rispettarsi le disposizioni di cui all'art.52 della legge istitutiva.

Art. 21
SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, in caso di gestione diretta, ed il concessionario, in caso di gestione in concessione, designa un funzionario responsabile delle attribuzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. n.507/1993.

Art. 23
VIGILANZA

E' attribuito, dalla norma istitutiva, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero della Finanza, la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art.35 del D.Lgs. n.507/1993.

Art. 24
RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente regolamento valgono le norme legislative dell'ordinamento generale e le disposizioni particolari concernenti la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le norme del presente regolamento che risulteranno incompatibili con la normativa di legge sopravvenuta avente carattere vincolante sono da considerarsi tacitamente abrogate e sostituite dal nuovo dettato legislativo.